

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO – DPH

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: *Programmazione, Innovazione e Competitività – DPH001*

UFFICIO: *Professioni Turistiche e Supporto Normativo*



GIUNTA REGIONALE

Seduta del ...-1 AGO, 2018 Deliberazione N. 549.....

L'anno il giorno del mese di ...1 AGO, 2018.

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.Giovanni LOLLI.....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario ..PIERLUIGI...TITTARELLI.....

OGGETTO

Condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale del direttore tecnico agenzia di viaggi e turismo ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206. Approvazione atto di indirizzo recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali.

LAGIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 30 agosto 2017, n. 44 "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)";

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" che prevede, tra l'altro, il

L'Estensore

Dott.ssa Rita Di Giacomo
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Rita Di Giacomo
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Rita Ranzone
(firma)

Il Direttore

Dott. Francesco Di Filippo
(firma)


Il Componente la Giunta Regionale

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

(firma)




Il Presidente della Giunta

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

riconoscimento dell'attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra cui i direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo

VISTO, in particolare, l'art. 27 del D. Lgs. 206/2007, rubricato "Requisiti in materia di esperienza professionale", che testualmente recita:

"1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30"

CONSIDERATO che tra le attività previste nel citato allegato IV, rientra anche la figura del direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo;

RICHIAMATI i seguenti requisiti, previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 206/2007 per poter procedere al riconoscimento dell'esperienza professionale in base allo svolgimento continuativo dell'attività:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

PREMESSO che:

- L'art. 20 dell'allegato 1 al D. Lgs. 23/5/2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato l'individuazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- tale decreto non è stato ancora emanato dal Ministero competente, né sono in corso intese con le Regioni al fine di addivenire a un documento condiviso;
- fino all'emanazione del suddetto decreto sono bloccate tutte le procedure di abilitazione dei direttori tecnici di agenzia di viaggio per mancata individuazione dei requisiti professionali dell'attività in argomento;
- l'annosa situazione di inerzia descritta e il conseguente vuoto normativo hanno determinato e tuttora determinano una forte carenza di ricambio professionale nel settore delle agenzie di viaggio con conseguente e grave danno economico agli operatori di settore;

- pervengono numerose richieste di applicazione anche in Abruzzo della normativa nazionale di cui ai citati artt. 27 e 29 del D. Lgs. 206/2007, con il riconoscimento dell'esperienza professionale a coloro che posseggono i requisiti per diventare direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2014 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria n. 13/2013 (Testo unico in materia di turismo), ha fatto salva la previsione dell'applicazione del d.lgs. n. 206 del 2007, che disciplina il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, in quanto *"la norma impugnata si limita a rimandare in modo esaustivo alla legislazione statale che disciplina i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggi"*;

ATTESO che il quadro normativo attuale *in subiecta materia*, a seguito della mancata adozione del decreto ministeriale di individuazione dei requisiti della figura di direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo, consente unicamente l'applicazione del D. Lgs. 206/2007 con il riconoscimento dell'esperienza professionale;

RITENUTO di poter procedere all'applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007 individuando le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali dei titolari/dipendenti di agenzia di viaggi, al fine di consentire agli stessi, se in possesso dei requisiti di legge, l'iscrizione nell'elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo previsto dall'art. 20 della L.R. 44/2017, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011 e al fine di non determinare disparità di trattamento tra cittadini italiani e altri cittadini europei;

VISTO l'atto di indirizzo recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutti i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

DI APPROVARE l'atto di indirizzo recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia e turismo in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del D. Lgs. 79/2011, al fine di non determinare disparità di trattamento tra cittadini italiani e altri cittadini europei;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Atto di indirizzo recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia e turismo in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007.

1. Normativa di riferimento

Il direttore tecnico è una figura professionale obbligatoria nell'ambito di attività delle agenzie di viaggio e turismo, ne assume la responsabilità tecnica ed è legato ad essa da un vincolo di esclusività.

La professione di direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo è regolata dalla L.R. 30 agosto 2017, n. 44 *"Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)"*, artt. 20 e 21.

Il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"*, agli artt. 27 e 29ⁱ prevede il riconoscimento dell'attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra cui i direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo, se in possesso di determinati requisiti.

2. Destinatari dell'applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007

I titolari di agenzia di viaggi che hanno svolto la relativa attività per almeno:	5 anni consecutivi
	3 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.
	3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo.

I dirigenti di azienda ai sensi del vigente CCNL dei dipendenti delle agenzie di viaggi e turismo che hanno svolto la relativa attività per almeno: (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede rappresentanza esterna, autonomia decisionale, tecnica e amministrativa di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia)	5 anni consecutivi
	3 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.
	3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo.

I dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggi ai sensi del vigente CCNL che hanno svolto la relativa attività per almeno: (Riservato alle qualifiche il cui ruolo prevede autonomia esecutiva; dipendenti con mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, corrispondente al IV livello o livello superiore del C.C.N.L. del settore agenzie di viaggi)	5 anni consecutivi + diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico; oppure titoli universitari ad indirizzo turistico; oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni.
---	--

Sono equiparati ai titolari di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali a condizione che la loro attività assuma, da contratto, la stessa rilevanza del ruolo dirigenziale essendo caratterizzata da autonomia decisionale, tecnica e amministrativa.

Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali se la loro attività prevede, da contratto, autonomia esecutiva ma non decisionale.

Sono equiparati ai titolari i soci che abbiano la responsabilità diretta di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia.

Sono equiparati ai dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio i soci la cui attività è riconducibile a semplice autonomia esecutiva.

3. Modalità di presentazione della S.C.I.A.

Possono richiedere il riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007 soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di legge, devono assumere l'incarico in un'agenzia di viaggi e turismo operante in Abruzzo.



La data di decorrenza della titolarità dell'agenzia è quella del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività o di presentazione della S.C.I.A.

L'attività di agenzia di viaggi deve essere continuativa. La stessa non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della S.C.I.A.

Il riconoscimento dell'esperienza professionale è subordinato alla presentazione della S.C.I.A. ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale Turismo, Cultura e Paesaggio e pubblicata on line sul sito istituzionale.

Nel caso di soggetti provenienti da altra regione, il SUAP territorialmente competente è quello in cui opera l'agenzia di viaggio in cui dovrà essere ricoperto l'incarico di direttore tecnico.

La SCIA attiva contestualmente la richiesta e la procedura per l'iscrizione ai relativi elenchi regionali.

Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20 della L.R. 44/2017, inviando comunicazione al SUAP e al segnalante.

In caso di SCIA incompleta, si applicherà il comma 3 dell'art. 19 della L. 241/1990:

“3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”

La struttura regionale competente è: Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – DPH, Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività – DPH001, Ufficio Professioni Turistiche e Supporto Normativo.

Recapiti:

mail dph001@regione.abruzzo.it,

pec: dph001@pec.regione.abruzzo.it

4. Documentazione da allegare alla S.C.I.A.

Le dichiarazioni contenute nella S.C.I.A. vengono rese ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

L'Ufficio Professioni Turistiche e Supporto Normativo provvede ad effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella S.C.I.A.

Alla S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione contributiva, contabile o contrattuale attestante la decorrenza del periodo lavorativo e/o i rapporti contrattuali intercorrenti tra il segnalante e l'agenzia di viaggio:

- per i dipendenti e lavoratori subordinati dovrà essere allegata la copia delle buste paga (prima e ultima per ogni annualità) attestanti la decorrenza dei 5 anni di attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal IV livello o superiore;
- per i soci non intestatari dell'autorizzazione/SCIA dovrà essere allegata la documentazione idonea (busta paga, o altra documentazione contrattuale o contabile) a dimostrare l'effettivo coinvolgimento operativo e lavorativo presso l'agenzia viaggi per il periodo di tempo previsto dalla normativa;
- per i titolari/gestori di filiali di agenzie principali con contratti di affiliazione o associazione in partecipazione o franchising, dovrà essere dimostrata l'effettiva durata del contratto per gli anni richiesti come requisito, oltre che produrre copia del contratto intercorrente tra filiale e agenzia.

¹ D.Lgs. 9-11-2007 n. 206

Capo III

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale.

27. Requisiti in materia di esperienza professionale.

1. *Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.*

29. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV.

1. *In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:*

- a) *per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure*
- b) *per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure*
- c) *per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure*
- d) *per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure*
- e) *per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure*



f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.




GIUNTA
MUNICIPALITÀ
CULTURA